



Gen. N. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(ORIGINALE)**

**ISCRITTA AL N. 5 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 GENNAIO 2008.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MOLFETTA - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.
249/07, CON LA QUALE IL GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA HA
RESPINTO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI FISICI E
MATERIALI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 17.09.04, AVANZATA DAL
SIG. DE GENNARO IGNAZIO.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I
CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 gennaio 2008** al **01 febbraio 2008**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 75 del 10.06.2005 l'Amministrazione Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli per la rappresentanza nel giudizio civile iscritto al n. 117/C/05, proposto dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. De Gennaro Ignazio per il risarcimento dei danni fisici e materiali riportati dal motociclo in proprietà tipo YAMAHA tg. Am*32909 nel sinistro verificatosi sulla SS 16 Bisceglie-Molfetta, direzione Zona Industriale, a causa di una buca sul manto stradale;

il Giudice adito, con sentenza n. 249/07, pronunciando sulla domanda, ha rigettato integralmente la pretesa compensando le spese;

Visto l'atto di appello proposto dal Sig. De Gennaro Ignazio (notificato al Ns. domicilio legale), con il quale ha citato il Comune di Molfetta a comparire dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, per l'udienza del 13 marzo 2008 per ivi sentire, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e condannare il Comune di Molfetta al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi;

Ciò premesso;

Ritenuto, stante la favorevole statuizione del giudice adito che ha recepito le giustificate motivazioni dell'Ente, di resistere nel giudizio di appello instaurato dal Sig. De Gennaro Ignazio dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, al fine di vedere convalidate tutte le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il

compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio in appello promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. De Gennaro Ignazio, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. n. 2682 del 15 gennaio 2008 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Mauro Danilo Magarelli,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) per le ragioni in narrativa, di resistere nel giudizio di appello proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dal Sig. De Gennaro Ignazio avverso la sentenza n. 249/07 resa dal Giudice di Pace di Molfetta sul giudizio civile n. 117/C/05, meglio specificato in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 7.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
